

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
605/2013/R/COM

MODALITÀ E TERMINI PER IL VERSAMENTO, DA PARTE DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO, DELLA SOMMA DESTINATA AL BILANCIO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGGE 102/2013, IN MATERIA DI IMU

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, come successivamente modificato dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;
- il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge 311/04);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 266/05);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 93, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 93/13);
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni con la legge, 28 ottobre 2013, n.124 (di seguito: decreto legge 102/13);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 405/2013/R/com (di seguito: deliberazione 405/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG 2014-2019), approvato con deliberazione 573/2013/R/gas;
- la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 dicembre 2013, prot. 99482 (prot. Autorità 0038287 del 3 dicembre 2013) (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2013);
- la comunicazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), prot. 8587 del 11 dicembre 2013 (prot. Autorità 39641 del 13 dicembre 2013) recante, tra l’altro, informazioni sulle somme depositate nei conti istituiti presso la Cassa medesima.

CONSIDERATO CHE:

- presso la Cassa sono istituiti i conti di gestione cui affluiscono i gettiti derivanti dall’applicazione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali e le ulteriori componenti tariffarie, sia per il settore elettrico che per il settore gas;
- l’articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 102/13, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo decreto si provveda, “quanto a 300 milioni di euro, per l’anno 2013, mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio settore elettrico. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l’assenza di incrementi tariffari”;
- con comunicazione del 2 dicembre 2013, ricevuta dall’Autorità il 4 dicembre 2013 (prot. 38477/A), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sollecitato il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa;
- l’Autorità aggiorna, di norma con cadenza trimestrale, le componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema e le ulteriori componenti tariffarie per l’energia elettrica e il gas naturale, con l’obiettivo di raccogliere risorse quanto più possibile esattamente corrispondenti agli oneri di cui è richiesta la copertura, non essendovi quindi alcuna eccedenza senza destinazione; e che tali aggiornamenti tengono altresì conto delle prevedibili tempistiche di erogazione dei fondi da parte della Cassa, in una prospettiva di corretta programmazione;
- per garantire l’assenza di incrementi tariffari, come richiesto dal citato articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 102/13, senza incidere, allo stesso tempo su

affidamenti di soggetti terzi in relazione alle tempistiche di versamento da parte della Cassa delle somme spettanti, nell'immediato occorre individuare somme presenti presso la medesima Cassa, per le quali non sia già identificata o prevedibile una specifica tempistica di erogazione nel breve termine, ferma restando la destinazione delle medesime;

- in ogni caso, le risorse destinate al bilancio dello Stato ai sensi del citato articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 102/13, dovranno essere ricostituite senza dar luogo a incrementi tariffari; e che a tal fine l'Autorità, in futuri aggiornamenti nel corso del 2014, rinverrà possibili riduzioni delle componenti tariffarie per un valore ed un periodo coerente con l'importo da ricostituire, onde garantire il rispetto della destinazione delle somme raccolte;
- con la richiamata comunicazione dell'11 dicembre 2013, la Cassa ha fornito, all'Autorità, la situazione aggiornata delle somme presenti nei conti di gestione e delle prevedibili esigenze di versamento a breve termine;
- sul conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, alimentato dalla componente tariffaria A2 (di seguito Conto A2) e del conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, alimentato dalla componente MCT (di seguito: Conto MCT), per competenza, sono state raccolte le somme necessarie per far fronte al pagamento degli oneri relativi alle leggi 311/04 (articolo 1, comma 298) e 266/05 (articolo 1, comma 493) di competenza 2011 e 2012;
- ai sensi degli artt. 67.2, della RTDG 2014-2019 e 47.3, dell'Allegato A (TIT) alla deliberazione ARG/elt 199/11, la Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall'Autorità per far fronte ad eventuali carenze temporanee di liquidità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dal quale il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, di provveda al loro progressivo reintegro;
- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 93/13, individua risorse destinate alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto; e che detto decreto non è stato ancora emanato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 102/13, prevedere che gli oneri derivanti dall'attuazione delle "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" siano posti a carico dei conti A2 e MCT, utilizzando transitoriamente le somme già raccolte per far fronte al pagamento degli oneri relativi alle leggi 311/04 e 266/05 di competenza degli anni 2011, 2012 e, in quota parte, 2013; e dunque, proporre che le eventuali erogazioni connesse a tali oneri fino alla avvenuta ricostituzione delle somme medesime;
- dare pertanto mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione all'entrata del bilancio dello Stato di 300 (trecento) milioni di euro, utilizzando a tal fine le disponibilità individuate nel precedente punto;

- prevedere che l'erogazione di cui al precedente punto avvenga non appena possibile e, comunque, entro il 31 dicembre 2013

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 102/13, all'erogazione all'entrata del bilancio dello Stato di 300 (trecento) milioni di euro.
- 1.2 Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 1.1, la Cassa utilizza le giacenze di competenza del conto A2, per un importo pari a euro 222 (duecentoventidue) milioni e le giacenze di competenza del conto MCT per un importo pari a euro 78 (settantotto) milioni, ferma restando la destinazione di tali somme, una volta ricostituite ai sensi del successivo comma 2.1, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 311/04 e dell'articolo 1, comma 493, della legge 266/05.
- 1.3 L'erogazione di cui al precedente comma 1.1 è effettuata nella prima data utile successiva al presente provvedimento e comunque entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Con successivi provvedimenti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 102/13, ossia senza disporre incrementi tariffari, l'Autorità definisce le modalità di ricostituzione delle somme destinate al bilancio dello Stato ai sensi del precedente articolo 1.
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla Cassa.
- 2.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni